

Brevi appunti sulla responsabilità del perito esperto di opere d'arte

di Adriano Travaglia

L'attività peritale riveste, nell'ambito del mercato di opere d'arte, un rilievo fondamentale, e ciò sia per la fase di verifica di autenticità quanto per quella di estimazione dell'opera.

D'altronde uno dei maggiori ostacoli alla creazione di una borsa valori di opere d'arte è sempre stata la scarsa affidabilità delle perizie.

Senza voler generalizzare, è comunque noto che due siano le ragioni principali di tale scarsità: l'intrinseco conflitto di interessi e la negligenza.

Entrambe le ragioni anzidette dipendono dal fatto che la prestazione peritale è ad alto contenuto specialistico; ne consegue, da un lato, che il professionista valutatore ha tutto l'interesse a mantenere i prezzi delle opere d'arte della sua nicchia di competenza i più elevati possibile, con l'evidente scopo di tutelare il suo mercato di riferimento; dall'altro lato, e ciò vale soprattutto per i procedimenti di accertamento innanzi al Tribunale, i professionisti dichiarano competenze che, però, di fatto non hanno, accettando con imprudenza gli incarichi.

In mancanza di un ente pubblico di tipo ordinistico che possa vigilare sull'esercizio della professione peritale, nemmeno i requisiti minimi (e non sufficienti) richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico di consulente tecnico d'ufficio del Tribunale possono soccorrere ad evitare le distorsioni del mercato sopra descritte.

Forse potrebbero essere d'aiuto le associazioni privatistiche a carattere professionale di cui alla Legge n. 4/2013 che, qualora costituite, consentirebbero di rendere maggiormente trasparente l'attività peritale e competenti i professionisti.

Detto questo, emerge con chiarezza quanto sia indispensabile per gli operatori del mercato dell'arte sapere se sussista la possibilità di tutelare e come tutelare i propri interessi in caso di perizie errate.

Ci soffermeremo solo ed esclusivamente sulla responsabilità civile del perito nell'ambito di consulenze prestate per mandato di natura privatistica o per incarichi di natura pubblicistica, come per l'appunto la consulenza tecnica d'ufficio per il Tribunale.

La responsabilità civile del perito incaricato dal privato

Sotto il primo profilo di responsabilità, è opportuno il richiamo alle norme sulla prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 ss. Cod. Civ., con particolare riferimento all'art. 2236 Cod. Civ., che statuisce:

«Se la prestazione implica la soluzione di **problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di **dolo** o di **colpa grave**».

In via generale e di prima approssimazione, il sistema codicistico della responsabilità civile di natura contrattuale ci consente di affermare che la diligenza richiesta al professionista è una **diligenza qualificata**, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire (art. 1176 Cod. Civ.).

Il professionista risponde dunque anche per colpa lieve, qualora l'oggetto della perizia non comporti particolari problemi tecnici.

Peraltro, è bene sottolineare che ove il perito assumesse un incarico al di fuori del suo campo di specializzazione ne risponderebbe civilmente innanzitutto per violazione del canone generale di buona fede e correttezza e per imprudenza, e anche in tale evenienza non opererebbe la limitazione dell'art. 2236 Cod. Civ.

Dal punto di vista astratto, pertanto, esiste la possibilità che il perito sia ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale all'incarico privatistico conferitogli.

La questione vera, però, è di stampo pratico: come poter comprovare in giudizio che la perizia sia inficiata da errori?

In altri termini, l'obbligazione assunta dal perito rimane pur sempre un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché le valutazioni peritali sembrano, a prima vista, navigare nel mare amorfo dell'opinione.

Tuttavia, per il sistema della responsabilità civile l'errore grossolano o quello commesso da chi si è dimostrato non essere un vero *peritus* della materia è già sufficiente a fondare una pretesa di risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Per dimostrarlo, il buon senso – talvolta banale – impone a chi assume di essere alle prese con una perizia erronea che gli abbia cagionato dei danni di acquisire e confrontare altre perizie, magari di professionisti noti e autorevoli.

La responsabilità civile del perito incaricato dal Tribunale

Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice, esperto in una specifica materia e indipendente dalle parti in causa.

Viene scelto tra quelli che si sono iscritti nell'albo istituito da ogni Tribunale.

L'art. 64 Cod. Proc. Civ. disciplina in modo rigoroso la responsabilità civile e penale del consulente tecnico. Sotto il profilo penalistico, che non approfondiremo, oltre al rinvio alle norme del Codice Penale (in particolare a quella relativa alla falsa perizia) la disposizione prevede una fattispecie contravvenzionale speciale nel caso in cui il consulente esegua la perizia con colpa grave.

Ovviamente l'accertamento della responsabilità penale del perito che abbia assunto l'ufficio di consulente tecnico d'ufficio fa scattare pure la responsabilità civile extracontrattuale per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, ed a prescindere dalla norma penale speciale anzidetta, ove il perito abbia anche solo con colpa lieve assunto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio ovvero eseguito negligenemente la perizia dovrà comunque rispondere ai sensi della disciplina civilistica della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 Cod. Civ.).

L'accertamento della responsabilità del consulente tecnico potrebbe essere complicato da una questione sottesa: poiché il giudice, in quanto *peritus peritorum*, è libero di formare il proprio convincimento anche a prescindere dai contenuti della perizia del consulente d'ufficio, si tratterebbe di comprovare il nesso causale tra la decisione errata del giudice (ad es. sull'autenticità o sulla valutazione dell'opera d'arte) e le risultanze della perizia medesima.

A dire il vero la questione parrebbe essere solo astratta, poiché nel caso di accertamenti di circostanze che presuppongano conoscenze tecniche o scientifiche la magistratura è da sempre solita, se non addirittura obbligata, a fondare le proprie decisioni sulle risultanze delle consulenze d'ufficio di esperti, richiamandole nella parte motiva dei suoi provvedimenti. Il che sarebbe sufficiente a comprovare che il danno cagionato alla parte privata in causa sia addebitabile anche al perito che ha svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, legittimando una richiesta di risarcimento per l'intero ammontare del danno, anche solo in virtù della responsabilità solidale sancita dall'art. 2055 Cod. Civ.